

Rossella Laurendi, *Leges Regiae e Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, “L’Erma” di Bretschneider, Roma 2013, pp. 224.

Antonio Ascolese\*

L’opera si presenta come un pregevole lavoro di ricostruzione dell’attività (impropriamente ma tradizionalmente definita) legislativa di epoca arcaica. Com’è noto, ricostruire “quell’antichità senza data che precede la formazione della città e dello Stato”<sup>1</sup> è molto complicato, in quanto le notizie fornite dalle fonti sono piuttosto scarse. Le più antiche sarebbero, appunto, le cosiddette *leges regiae*, le quali, come afferma Pomponio nel suo *Liber singulariis enchiridii*<sup>2</sup>, sarebbero state promulgate dai famosi sette re. Pomponio asserisce che la funzione legislativa sarebbe stata conferita ai *comitia curiata* già da Romolo e che, dunque, essi sarebbero stati chiamati a deliberare l’approvazione delle *leges regiae* fin dall’VIII secolo a.C. In verità, suggerisce Laurendi, le fonti epigrafiche attestano, per l’età regia, pochissimi termini “tecnici” che permetterebbero di argomentare su una qualsiasi relazione tra la *lex* e un’autorità politica; allo stato attuale, infatti, possediamo solo due termini in grado di attestarlo: *rex* e *kalator*, entrambi noti attraverso l’iscrizione del *cippus vetustissimus* inventato nel Foro romano.

Secondo l’Autrice, “l’estrema complessità che caratterizza lo studio della fase arcaica della storia giuridica di Roma condiziona l’indagine della tradizione sulle *leges regiae* non solo per la rarità dei dati a nostra disposizione, ma anche per le difficoltà esegetiche che la documentazione pone, richiedendo una pluralità di competenze oggi ripartite in varie specializzazioni della scienza dell’antichità, dal diritto all’epigrafia e alla numismatica, senza tralasciare la storia politica e l’archeologia”; tali *leges*, infatti, non possono essere esaminate esclusivamente nei loro contenuti giuridici, ma “devono essere vagliate alla luce della società arcaica che le produsse, ed anche alla luce della competizione politica di età repubblicana, attraverso la cui mediazione – e talvolta, rielaborazione – ci sono state trasmesse in forma indiretta o in citazioni testuali” (p. 10).

Dunque, ai fini dell’analisi della legislazione dei re, risulta assai interessante l’azione di strumentalizzazione politica – già dalla piena età repubblicana e durante il principato, perpetuata attraverso svariati strumenti propagandistici – di un determinato modo di rappresentare la fase monarchica, nonché della *pietas* o di altre *virtutes* da tali tradizioni attribuite ad alcuni *reges*, che governarono la nascente *civitas* romana; tuttavia, suggerisce l’Autrice, non bisogna limitarsi all’orizzonte cronologico della tarda repubblica e del principato, per il cui tramite le leggi regie ci sono state trasmesse: in quelle epoche, prima l’Annalistica, poi le *gentes* della *nobilitas* patrizio-plebea, e in seguito alcuni principi da Augusto stesso fino almeno ad Adriano e Antonino Pio, elaborarono a fini politici la tradizione delle *leges regiae* e l’immagine del legislatore, cui erano di volta in volta attribuite.

Siccome gli indizi a disposizione per procedere ad una ricostruzione storico-giuridica di tali *leges* sono estremamente frammentari, il punto di partenza per una siffatta analisi è, quindi, rappresentato

\* Laureato in Scienze Giuridiche presso l’Università di Salerno, con una tesi in Storia del diritto romano.

<sup>1</sup> Così la definisce F. Casavola, *Fondamenti del diritto antico*, in *Iura & Legal Systems* 2 (2015) B, 275 ss.

<sup>2</sup> D. 2.2.2.

dalla massa di informazioni fornite da autori di età tardo-repubblicana e imperiale, nonché dagli sporadici riferimenti rintracciabili in alcuni giuristi di età classica.

Sulla base di queste brevi e preliminari considerazioni, l'Autrice esclude che gli istituti introdotti – secondo le fonti – dalle *leges regiae* possano essere stati creati da un momento all'altro; suggerisce, piuttosto, che essi si siano formati, con ogni probabilità, attraverso un processo formativo di natura consuetudinaria. È innegabile, infatti, che Roma, perlomeno nei primi secoli che la separano dalla sua nascita, fosse sorretta da geometrie giuridiche talmente rudimentali che sarebbe stato difficile dessero luogo alla nascita di un vero e proprio ordinamento. Il *ius Quiritium*, inoltre, si limitava ad una precettistica dei rapporti intergentilizi e interfamiliari, senza curare la predisposizione di mezzi di coazione. Tuttavia, sarebbe erroneo ritenere che, per conseguenza, la trasgressione di esso fosse libera e non perseguibile. La sanzione prevista rientrava nell'ordine del *fas-nefas*, ed era, più precisamente, un aspetto del *fas*: di quel *fas* di cui il *ius* altro non costituiva se non una sezione o parte. La reazione contro i trasgressori del *ius* era *fas*. Pertanto, chi della trasgressione avesse sofferto, era autorizzato, a titolo di *fas*, a reagire, se volesse, contro l'inosservante, sempre che proporzionasse la sua reazione alla lesione ricevuta.

Per l'età più antica, le notizie circa lo stato del diritto derivano, quindi, da fonti "atecniche", a partire dagli scrittori più antichi di Roma, i quali, in buona sostanza, affermano che, verso la fine del VI sec. a. C., il sistema del *ius Quiritium*, ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali, fosse divenuto facilmente intellegibile. Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, corrispondente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria ed informato alla più rigorosa economia dei mezzi giuridici.

Sul punto, l'Autrice è chiara: "esiste oggi una non trascurabile documentazione di età arcaica che sarebbe un errore lasciare negletta, per attingere a fonti più tarde ed indirette, e che merita di essere esaminata attentamente soprattutto grazie al ricorso alla numismatica". Secondo Laurendi, "è soltanto questa documentazione a permettere una contestualizzazione delle poche, ma straordinarie tracce delle civiltà limitrofe, come quelle etrusche ed italiche, e delle civiltà geograficamente più distanti (ma in stretto contatto commerciale e culturale), come la civiltà delle *poleis* della Magna Graecia" (p. 11).

Sotto questo aspetto, bisogna ricordare che le tradizioni sulle pretese origini elleniche delle primitive civiltà laziali furono valorizzate proprio dagli stessi Romani, i quali scorsero in esse, molto probabilmente, un'opportunità politica e propagandistica nel rappresentare l'immagine di Roma quale *polis ellenis*; tuttavia, suggerisce Laurendi, negli stessi Romani non si offuscò mai del tutto la coscienza della propria autoctonia e supremazia intellettuale sul piano giuridico e politico.

Al di là della ricostruzione e dell'interpretazione delle singole norme, il problema della legislazione regia, sovente, viene affrontato su di un piano generale, cioè chiedendosi se una redazione per iscritto di norme sia compatibile con le condizioni culturali dell'età monarchica. Sotto il profilo storico-giuridico, la questione si trasforma in un quesito di storia costituzionale, per il quale appare opportuno chiedersi se sia plausibile un'attività legislativa in una fase tanto arcaica e, soprattutto, se possa essere accolta l'idea che il popolo, attraverso le *curiae*, vi svolgesse un ruolo attivo. Al riguardo, Laurendi afferma che tale questione vada affrontata *in primis* sul piano filologico ovvero, rinviando alla Tradizione.

Attenersi alla Tradizione, per l'Autrice, significa porre questioni che rientrano in un preciso orizzonte cronologico, quello per il quale si dispone di documentazione sicura e, dunque, indagare non già in sé la storia romana arcaica e le sue incertezze, bensì la rappresentazione che di essa si

aveva nell'ultima fase della Repubblica e nel primo Principato. Secondo l'Autrice, infatti, l'Annalistica, costruendo la propria rappresentazione della storia arcaica secondo un'organizzazione concettuale della realtà, attinse non soltanto dalla tradizione orale, ma altresì da fonti scritte ed epigrafiche.

Un certo numero di fonti afferma, dunque, che la scrittura in Roma fosse già in uso al tempo dei re. Tale circostanza risulterebbe dimostrata dalle scoperte archeologiche, sia *in loco* che nei territori limitrofi (basti pensare alla celebre *Fibula Prenestina*), che inducono a considerare la Roma del VII-VI secolo come una città che faceva uso della scrittura, e probabilmente già dall'VIII secolo, ma anche come una città dove era in uso un perfetto bilinguismo, attestato dalle numerose iscrizioni latine ed etrusche (in particolare, l'epigrafe del *cippus* del Foro Romano, nella quale si trova la menzione del sostantivo *rex*, ha indotto a ritenere plausibile, se non addirittura provato, l'utilizzo della scrittura in ambito legislativo già a partire dall'epoca monarchica).

Fondamentale, nell'analisi, è però il ricorso alla documentazione numismatica di età tardo-repubblicana, dalla quale Laurendi ha attinto materiale prezioso sui *reges* di Roma. Sono proprio le fonti numismatiche che testimoniano la politica delle *gentes* tardorepubblicane e, successivamente, con diverse finalità, dello stesso Augusto – e di alcuni suoi successori, come Adriano e Antonino Pio – nell'uso politico dell'immagine di *reges* come Numa Pompilio ed Anco Marcio. Non a caso, alcune *gentes*, secondo Plutarco<sup>3</sup>, celebrarono strumentalmente l'immagine di Numa, pretendendo di discendere da lui in un modo o nell'altro, tant'è vero che proprio dai suoi quattro figli, *Pompo*, *Pinus*, *Calpuse*, *Mamercus* si facevano discendere, rispettivamente, i *Pomponii*, i *Pinarii*, i *Calpurnii* e gli *Aemilii Mamercini*.

I primi due re correggenti, Romolo e Tito Tazio, invece, vengono espressamente rievocati proprio nella monetazione repubblicana. Tito Tazio, in particolare, è celebrato nei denari dell'88 a.C. “dai *Titurii Sabini*, i quali, a ridosso della fine della guerra sociale scatenata anche dai Sabini ribelli, colgono l'occasione per ricordare che il loro antenato aveva combattuto con miglior successo contro Roma e per questo aveva poi regnato insieme a Romolo” (p. 48). Quest'ultimo, designato col nome di *Quirinus*, va invece riconosciuto nel denario battuto nel 56 a. C. da *C(aius) Memmius C(aii) f(ilius)* in occasione della sua edilizia e della istituzione dei *Ludi Ceriales*. Difatti, la legenda del rovescio di questa moneta recita *Memmius aed(ilis) Cerialia primus fecit*<sup>4</sup>. Il più antico di tutti i *monetarii* che commemorano un *rex*, riportato da Laurendi nella sua opera, è, comunque, *L(ucius) Pompon(ius) Cn(aei) f(ilius) Molo*, i cui denari sono stati datati tra il 97 e, al più tardi, l'88 a. C., e rappresentano al diritto la testa di Apollo e al rovescio *Numa Pompil(ius)*, indicato in atto di sacrificare un caprone condotto da un *victimarius* di fronte all'ara, su cui arde il fuoco.

Alla tradizione sulla trasmissione e sulla pubblicità delle leggi regie si ricollega, appunto, il *Ius Papirianum*, ovvero la silloge di *leges* sulla cui composizione è incentrato il V capitolo dell'opera. Anche stavolta soccorre in aiuto Pomponio<sup>5</sup>, che menziona una raccolta di *leges regiae* compilata da un certo Sesto Papirio, la quale, per il giurista adrianeo, aveva il valore di un dato antiquario, non essendosi innestata nel processo di sviluppo e crescita dell'ordinamento romano. Secondo

<sup>3</sup>Plut., *Num.* XXII, 2.

<sup>4</sup>Bisogna ricordare che già il Mommsen (in *Histoire de la monnaie romaine*, Parigi 1870) aveva pensato di trovare in questa moneta una conferma dell'allusione alla discendenza dei *Memmii* da Romolo, che sembra, non senza controversie, testimoniata dalle fonti letterarie. Tuttavia, già nel 1909 il Wissowa aveva ritenuto incerto il riconoscimento mommseniano del *Quirinus* di Memmio in Romolo, in quanto l'identificazione fra i due personaggi, il dio *Quirinus* ed il *conditor Urbis*, sarebbe avvenuta solo grazie a Cicerone (G. Wissowa, *Lexicon der Mythologie*, IV, Leipzig 1909).

<sup>5</sup>*Op. cit.*

Pomponio, infatti, la raccolta di Papirio ordinava, senza alcun intervento da parte del suo autore, leggi emanate *sine ordine*, e sarebbe stata compiuta sotto il regno del Superbo, durante il quale Papirio sarebbe stato uno fra i *principales viri*.

Secondo Laurendi, “le fonti che più nel dettaglio ci informano e rintracciano in Papirio l’autore del *Ius Papirianum* sono essenzialmente due: lo storico Dionigi di Alicarnasso e il giurista Pomponio; ulteriori notizie, piuttosto lapidarie ma non secondarie, sono tuttavia rintracciabili in alcuni frammenti delle opere del giureconsulto Paolo, del poeta Macrobio e del grammatico Servio. Inoltre, alcuni autori, come Varrone, Cicerone, Livio e Festo, che in molti luoghi delle opere ci forniscono preziose notizie sulla normativa di età regia, in alcuni casi, come si è visto, riportandone addirittura citazioni testuali, non fanno mai menzione del *Ius Papirianum*. Il dato non assume un rilievo puramente negativo, ma induce anzi a considerazioni tutt’altro che sterili sull’individuazione del processo di formazione e trasmissione della tradizione sul *Ius Papirianum*” (p. 171).

Laurendi, a tal proposito, mette in luce alcune contraddizioni presenti nell’opera di Pomponio. In particolare, osserva come il noto giurista ricordi che l’autore del *Ius Papirianum* sia un certo *Sextus Papirius*, che al par. 36 dell’*Enchiridion* diventa, tuttavia, *Publius*. Al riguardo, è assai dibattuta la questione se lo svarione di Pomponio sia dovuto all’utilizzo, da parte del giurista adrianeo, di due fonti diverse, oppure se, in realtà, Pomponio parlasse del *Ius Papirianum* per sentito dire. È assai probabile, per l’Autrice, che ci si trovi dinanzi ad un’alterazione testuale e che il sostantivo *Publius*, in realtà, sia una semplice corruzione di *publi<c>us*, in quanto Pomponio avrebbe voluto evidenziare, con tale qualifica, la circostanza che il *iuris peritus*, anziché *in latenti ius retinere*, ebbe il merito di divulgare il proprio sapere mediante un’opera scritta.

Particolarmente controverse sono le origini del *Ius Papirianum*. Una prima interpretazione, proposta da Jules Paoli, poi ripresa da Santi di Paola<sup>6</sup>, ricollegava, o meglio, identificava, il *Ius Papirianum* con la *vetus tribunicia lex Papiria de dedicationibus*, menzionata da Cicerone in *Pro dom. XLIX, 127*. Bernardo Albanese, invece, fondando la propria interpretazione sulla lettura del passo di Macrobio, *Saturnalia III, 11.5-6* (*In Papiriano enim iure evidenter relatam est arae vice praestare posse mensam dicatam. Ut in templo, inquit, Iunonis Populoniae augusta mensa est*), riteneva che il *Ius Papirianum* consultato da Macrobio non fosse in realtà la raccolta di *leges regiae* operata da Papirio, ma un’opera dove venivano trattati temi di natura rituale molto simile, se non addirittura identica, al *liber de iure Papiriano*, attribuito in D. L. 16.144 a Granio Flacco, dove – occorre ricordarlo – si parlava della *paelex*, senza tuttavia che venisse menzionata alcuna legge che la riguardasse.

Ci fu anche chi ritenne di poter ricondurre l’origine del *Ius Papirianum* ad un’attività pontificale della *gens Papiria* durante gli ultimi due secoli della repubblica, o chi ritenne questa opera una mera rielaborazione di materiale di origine pitagorica già in circolazione nel II-I secolo a. C. ad opera di Granio Flacco, o chi ha creduto cosa più attendibile che il *Ius Papirianum* fosse stato raccolto ed edito da uno sconosciuto Papirio attorno al IV-III secolo a. C.<sup>7</sup>

Più di recente, invece, Montovani ha sostenuto la possibilità che esistessero, in realtà, due raccolte di leggi regie, note durante l’età tardo repubblicana, contenenti l’una le *leges* di re Numa (intitolata, per materia ivi compresa, *de ritu sacrorum*) e l’altra, invece, leggi di diritto civile (ossia il cd. *Ius Papirianum*, oltretutto le norme che la tradizione tramanda come promulgate con l’approvazione

<sup>6</sup> S. Di Paola, *Dalla lex Papiria al Ius Papirianum*, in *Studi in onore di Sirio Sollazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario*, Napoli 1948, 631-651.

<sup>7</sup> J. Carcopino, *Les pretendues ‘lois royales’*, Parigi 1969, 352.

del popolo *per curias*)<sup>8</sup>. L'Autrice, partendo da quest'ultima teoria, non ritiene improbabile ipotizzare che, a partire dall'età repubblicana, circolassero due testi, l'uno contenente le leggi regie (magari sotto forma di citazione testuale, al quale può aver attinto anche Festo e, prima di lui, Verrio Flacco), e l'altro, invece, un commento di queste realizzato da Granio Flacco e intitolato *de iure Papiriano* (dove venivano fornite spiegazioni relative a quelle che si pensava fossero leggi arcaiche redatte in un linguaggio ormai non più comprensibile, e che dunque necessitavano di un ammodernamento strutturale e di una esegesi).

A prescindere da queste teorie, sembra possibile immaginare il *Ius Papirianum* come un codice primordiale, voluto dai capi etruschi quale segno di una monarchia decisa a imporre stabili regole di comportamento giuridico; a sostegno di tale assunto vi sono, infatti, due verbi usati dallo stesso Pomponio, *compono* e *confero*, i quali indicano la natura meramente sistematica del lavoro di Papirio. Essi, infatti, esprimono il senso dell'adunare cose disperse, del condurre ad unità un materiale molteplice; non è presente, in essi, l'idea della selezione. La tenue traccia che affiora è quella di un momento storico, ascritto all'ultima età monarchica, in cui la cultura romana "storicizza" la propria tradizione normativa, e la rende unitaria in una raccolta scritta.

Il volume di Laurendi, dunque, si configura come un'importante opera che permette un considerevole avanzamento delle nostre conoscenze in relazione a quella primitiva forma di legislazione che, secondo la tradizione, è ascrivibile alla volontà dei re. L'Autrice, tuttavia, concentra la propria attenzione non solo sull'età regia, ma anche sui riflessi che tale periodo ha avuto per le età successive, nelle quali si forma la tradizione testuale sul *regnum*. Sotto questo profilo, l'Autrice dimostra grande attenzione e prudenza, partendo da un'intuizione di fondo che sembrerebbe determinante. Escludendo, infatti, che l'esperienza giuridica romana non conoscesse per nulla la scrittura, o che lo stesso sapere giuridico fosse detenuto da un ceto connotato da un accentuato livello di analfabetismo primario, Laurendi ha ben sottolineato che l'annalistica, costruendo secondo un'organizzazione concettuale della realtà la propria rappresentazione della storia arcaica, attinse non soltanto alla tradizione orale, ma altresì a monumenti e a documenti superstiti. È proprio in questo senso che, nell'opera *de qua*, è stato fondamentale il ricorso alla numismatica, la quale, secondo l'Autrice, rappresenta l'unica fonte a testimoniare il riconoscimento, da parte delle *gentes* tardorepubblicane, dell'immagine di *reges* come Numa Pompilio ed Anco Marcio, ivi compresa la loro opera di primitivi legislatori.

L'Autrice è riuscita inoltre a dimostrare, in questo percorso, l'infondatezza di alcune interpretazioni ormai consolidate nella dottrina romanistica più autorevole sul singolo dettato di alcune leggi regie tradite testualmente ed a proporre ricostruzioni più convincenti, e comunque sempre adeguatamente argomentate sotto il profilo storico-giuridico, logico e filologico. Ed è appunto partendo da un punto di vista squisitamente filologico che l'Autrice perviene alla ricostruzione giuridica, dandoci un'opera pregevole e ricca di spunti di riflessione. *Leges regiae e Ius Papirianum* si configura, quindi, come un'attenta analisi della legislazione arcaica, che riesce non solo a tracciare il percorso di elaborazione nella tradizione della tarda repubblica, ma anche a recuperare alcuni tratti di autenticità storica, talché di certo permetterà di approfondire una tematica circa la quale, spesso e volentieri, giuridicità e tradizione si frappongono e si confondono.

---

<sup>8</sup> D. Mantovani, *Le due serie di leges regiae*, in *Coll. di diritto romano Cedant*, 2010, a cura di J. Ferrary, Pavia 2012, 470 ss.